



PROVINCIA DI TREVISO

Ufficio Elettorale

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TREVISO**

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016

**ISTRUZIONI
PER LE OPERAZIONI
DEI SEGGI ELETTORALI**

a cura dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Treviso

DISPOSIZIONI GENERALI

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

Con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Elettorale sono costituiti presso la sede della Provincia di Treviso, via Cal di Breda, 116, Treviso n. 3 seggi elettorali:

- 1) **Seggio n. 1:** comprende i Comuni della fascia A (con popolazione fino a 3.000 abitanti) e i Comuni della fascia B (con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti), per complessivi n. 363 elettori;
- 2) **Seggio n. 2:** comprende i Comuni della fascia C (con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti), per complessivi n. 419 elettori;
- 3) **Seggio n. 3:** comprende i Comuni della fascia D (con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti) e della fascia E (con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti), per complessivi n. 487 elettori.

COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di Presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vicepresidente.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

E' punito con la multa da 206 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
 - non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
 - si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.
- (Cfr. artt. 24, primo comma, e 89 T.U. n. 570/1960)*

Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. art. 24, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957)

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO

Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti del seggio, decide su:

- a) difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- b) reclami, anche orali, e proteste;
- c) contestazione e nullità dei voti.

In caso di dubbi sull'interpretazione normativa, il Presidente richiede il parere del Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Il Presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala anche senza richiesta del Presidente. Non possono entrare invece se il Presidente vi si oppone.

In casi eccezionali, il Presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni.

Il Presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti del seggio elettorale.

Il Presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti del seggio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

FUNZIONI DEL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

COMPITI DEL SEGRETARIO E DEGLI SCRUTATORI

Il segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
- b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio elettorale, registra i voti espressi;
- c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.

Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA E LORO FACOLTÀ

I delegati di lista o i supplenti hanno la facoltà di individuare un solo rappresentante di lista presso ciascun seggio.

I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge, utilizzando il modello appositamente predisposto.

La designazione è trasmessa all'ufficio elettorale entro le ore 15 di sabato 17 settembre oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

Il rappresentante di lista o del candidato Presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al Presidente del seggio della tessera elettorale.

Dei delegati e rappresentanti di lista devono essere dati riferimenti completi per essere contattati, quali utenza di telefonia mobile, e-mail, fax, così da garantire funzionalità e tempestività delle comunicazioni. Delle comunicazioni date direttamente o per via telefonica viene redatto verbale.

INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Il seggio elettorale si insedia alle ore 15.00 di sabato 17 settembre 2016.

Alle operazioni di insediamento del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.

All'atto di insediamento del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale.

Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente del seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.

Il Presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali e le liste elettorali (elenco dei votanti).

VOTAZIONI

Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica 18 settembre 2016.

Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio.

Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore.

Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

Al riguardo, a ciascun seggio vengono fornite due liste sezionali, una con l'elenco degli elettori di sesso maschile e l'altra con gli elettori di sesso femminile, compilate secondo lo schema che segue:

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	M/F	ESTREMI DOCUMENTO	FIRMA SCRUTATORE
1	Rossi	Mario	Treviso	--/--/----	M		

Prima di consegnare le due schede per la votazione, lo scrutatore annota gli estremi del documento di identificazione nell'apposita colonna.

Effettuata la votazione conclusa con il deposito, a cura dello stesso elettore, delle schede nelle urne, lo scrutatore appone la propria firma nell'ultima colonna.

L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.

L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno adottare tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

Per la votazione vengono impiegate schede dei seguenti colori, rapportati alle fasce demografiche di cui all'articolo 1, comma 33, della Legge n. 56/2014:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: azzurro
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti: arancione
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti: grigio
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti: rosso
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti: verde

A ciascun elettore vanno consegnate due schede del colore della fascia di appartenenza del Comune di cui è amministratore:

- 1) La scheda per l'elezione del Presidente della Provincia (secondo il modello all. A)
- 2) La scheda per l'elezione del Consiglio Provinciale (secondo il modello all. B)

Le schede, del colore relativo al Comune in cui sono in carica, vengono consegnate aperte dal Presidente del seggio elettorale e vengono riconsegnate chiuse dopo l'espressione del voto.

Per esprimere il voto viene consegnata una matita nera che sarà riconsegnata unitamente alle schede ripiegate.

Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.

In ciascun seggio saranno allestite più urne per il deposito delle schede votate una per ciascuna fascia demografica e per ciascuna elezione (una per le schede di votazione per il Presidente ed una per il Consiglio).

Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER IL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente, che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sul nominativo del candidato stampato sulla scheda.

MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

Ciascun elettore esprime un voto per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista stessa, che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

L'elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato consigliere compreso nella lista votata, scrivendone il cognome o il nome e il cognome, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno.

Tale voto viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

I voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata sono nulli.

DIVIETO DI UTILIZZARE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di utilizzare, durante l'espressione del voto, "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Ultimate le operazioni di voto alle ore 20.00, il Presidente del seggio inizia le operazioni di scrutinio delle schede cominciando da quelle per il Presidente della Provincia e successivamente per quelle del Consiglio Provinciale.

Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

- a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato, tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
- b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

Le schede non votate sono conservate e sigillate in apposite buste in dotazione al seggio.

Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto.

Un altro componente del seggio proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota nelle tabelle dello scrutinio.

I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della Provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.

Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
- b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidente);
- c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.

Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO. UNIVOCITÀ E NON RICONOSCIBILITÀ DEL VOTO

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. “favor voti”).

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto).

(Cfr. artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori.

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

CASI DI NULLITÀ

Schede nulle.

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di Presidente e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di Presidente e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - non porta il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di Presidente né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità:

- avere messo il segno di voto sui nomi di più di un candidato a Presidente;

- avere messo il segno di voto sui contrassegni di più di una lista di candidati consiglieri, senza esprimere alcun voto di preferenza oppure esprimendo preferenze per candidati di più liste;
- avere tracciato un unico segno trasversale che comprende l'area di due o più rettangoli della scheda contenenti i nomi dei candidati Presidente;

Quando una scheda viene dichiarata nulla, il presidente deve subito apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Le schede nulle devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori, apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

SCHEDA CONTENENTI VOTI DI PREFERENZA NULLI

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza:

- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.);
- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;

La nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista.

Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto a fianco del contrassegno della lista nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno medesimo.

In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista stessa.

In generale, si ribadisce l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.
(Cfr. art. 64, primo comma, T.U. n. 570/1960)

L'ordine di attribuzione del voto è il seguente:

- 1) Voto di lista
- 2) Voto di preferenza

Pertanto, nelle operazioni di scrutinio va verificata innanzitutto la volontà dell'elettore nell'espressione del voto di lista che può esprimersi:

- a) Con un segno tracciato sul contrassegno o sullo spazio a fianco del contrassegno;
- b) Scrivendo il cognome di un candidato senza aver tracciato alcun segno sui contrassegni delle liste; in questo caso vanno attribuiti il voto alla lista di appartenenza del candidato e il voto di preferenza;

Allorché non è attribuibile il voto di lista (ad esempio perché sono tracciati segni su più di un contrassegno rendendo impossibile individuare la volontà dell'elettore) non può essere attribuito alcun voto di preferenza.

SCHEDE BIANCHE. REGISTRAZIONE E CUSTODIA DI SCHEDE BIANCHE E SCHEDE NULLE

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori, apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

(Cfr. artt. 54, terzo comma, e 68, secondo comma, ultimo periodo, T.U. n. 570/1960)

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle.

Anche nella tabella di scrutinio, negli appositi riquadri, lo scrutatore deve registrare il numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle.

MATERIALE ELETTORALE

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

- a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti il seggio elettorale;
- b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti il seggio elettorale.

Il sigillo è firmato dal Presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.

Il Presidente del seggio consegna la scatola sigillata contenente il materiale elettorale al responsabile dell'ufficio elettorale presso la sede della Provincia.

ALLEGATI
ED
ESEMPLIFICAZIONI

All. A - Scheda per l'elezione del Presidente della Provincia

FASCIA A)
COMUNI con POPOLAZIONE
FINO A 3.000 ABITANTI

**ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI TREVISO**

18 settembre 2016

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

Bollo della Sezione

GIOVANNI MANILDO


STEFANO MARCON

All. B - Scheda per l'elezione del Consiglio Provinciale

FASCIA A) COMUNI con POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI	
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TREVISO 18 settembre 2016	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
Firma DELLO Scrutatore	Bollo della Sezione

	_____
	<i>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</i>
	_____
	<i>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</i>
	_____
	<i>(Voto di preferenza per un candidato consigliere)</i>


ESEMPI DI SCHEDE NULLE E DI VOTI DI PREFERENZA NULLI E DI CASI DUBBI




La scheda è nulla perché non è chiara la volontà dell'elettore.




I due candidati votati sono presenti in liste diverse. Il voto non è assegnabile in quanto non è chiara la volontà dell'elettore



E' valido il voto di lista. E' nullo il voto di preferenza




La scheda è nulla perché non è chiara la volontà dell'elettore.




La scheda è nulla perché non è chiara la volontà dell'elettore.



Il voto è valido ed è attribuibile alla lista e al candidato votato se risulta tra i candidati della lista a fianco del cui contrassegno è stato scritto. La scheda è nulla se il nominativo votato non rientra in altra o in alcuna lista dei candidati in quanto non è chiara la volontà dell'elettore.




Il voto alla lista è valido se i candidati sono presenti nella lista. E' valido il primo voto di preferenza, è nullo il secondo.



La scheda è nulla perché non è chiara la volontà dell'elettore.



Il voto alla lista è valido; è valido il primo voto di preferenza (se il candidato votato è presente nella lista votata), è nullo il secondo



Il voto di lista è valido; il voto di preferenza è attribuibile se il candidato votato è presente nella lista votata.

